



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINASI, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ e MURELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2025

Disposizioni per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee orientate alla drastica riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso la promozione di misure orientate al miglioramento dell'efficienza energetica e all'uso sostenibile, innovativo e *smart* delle risorse energetiche.

La proposta si rivolge al settore pubblico, sulla base della consapevolezza che l'illuminazione pubblica e quella degli edifici della pubblica amministrazione rappresentano una quota significativa dei consumi energetici nazionali, rappresentando quindi un ambito strategico per la transizione digitale ed ecologica delle infrastrutture urbane del nostro Paese. Anche l'Unione europea, nel Piano di Azione per l'Efficienza Energetica (COM(2020) 564 final), ha orientato le misure di efficienza energetica sul settore pubblico, quale contributo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica. Interventi mirati di efficienza e risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e negli edifici della pubblica amministrazione, possono anche contribuire a rendere il settore pubblico un modello da seguire da parte dell'intera società.

La proposta normativa mira a favorire l'adozione di sistemi di illuminazione digitalizzati intelligenti e di ultima generazione, basati su tecnologie LED, sensori di luminosità e piattaforme di gestione remota, capaci di integrare funzionalità di monitoraggio, automazione e manutenzione predittiva.

L'obiettivo è duplice: da un lato, ridurre i costi di gestione e manutenzione per le amministrazioni pubbliche e, dall'altro, garantire maggiore sicurezza, qualità del servizio e sostenibilità ambientale attraverso un con-

trollo intelligente e centralizzato delle reti di illuminazione.

Il provvedimento rappresenta dunque un passo concreto verso la creazione di una rete nazionale di illuminazione pubblica e pubblica amministrazione intelligente, pienamente integrata nei principi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) che si pone ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra, entro il 2030. Si evidenzia inoltre, la coerenza con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede investimenti significativi per la digitalizzazione e la sostenibilità delle infrastrutture pubbliche, anche in termini di efficienza energetica e risparmio energetico.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Conferenza Stato-regioni adotta le linee guida nazionali per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione. Le linee guida sono predisposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e definiscono i criteri di programmazione e monitoraggio, le modalità di partecipazione degli enti pubblici, il coinvolgimento di operatori privati tramite partenariati pubblico-privati e i contratti di rendimento energetico (EPC – *Energy Performance Contracts*), accordi che coinvolgono enti pubblici, imprese e privati per finanziare interventi di efficienza energetica, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra), nonché i requisiti tecnici, di sicurezza e interoperabilità dei sistemi.

Le linee guida sono aggiornate ogni tre anni per garantire l'allineamento con l'evoluzione tecnologica e con le migliori pratiche europee in materia di illuminazione intelligente.

L'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste devono essere realizzate con risorse già disponibili. Al contrario, dall'applicazione di tali disposizioni potranno derivare dei risparmi economici derivanti dall'efficienza energetica e dalla riduzione dei costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture di illuminazione pubblica, che potrebbero essere reinvestiti in ulteriori interventi di sostenibilità.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea le finalità della norma, intesa a migliorare l'efficienza energetica, ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare i costi di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, garantendo un utilizzo intelligente delle risorse e promuovendo l'adozione di

sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione.

L'articolo 2 prevede la definizione di linee guida su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione di una regolamentazione uniforme delle iniziative di efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici. Le linee guida sono intese a definire ambiti, obiettivi e criteri generali di programmazione, attuazione e monitoraggio, il coinvolgimento degli enti pubblici, delle amministrazioni locali e degli enti privati, attraverso partenariati pubblico-privati e Contratti di Rendimento Energetico (*Energy Performance Contract* – EPC); le linee guida definiscono inoltre i protocolli tecnici, le misure di sicurezza, interoperabilità e la standardizzazione degli impianti di illuminazione. Le linee guida sono aggiornate ogni tre anni per i necessari adeguamenti ai progressi tecnici e tecnologici.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove, in coerenza con i principi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'adozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione nel settore pubblico, al fine di migliorare l'efficienza energetica, ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare i costi di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, garantendo un utilizzo intelligente delle risorse.

Art. 2.

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le linee guida nazionali per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione.

2. Le linee guida disciplinano:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi delle iniziative di illuminazione digitalizzata, nonché i criteri generali di programmazione, attuazione e monitoraggio;

b) le modalità di partecipazione degli enti pubblici e delle amministrazioni locali ai progetti di efficientamento;

c) il coinvolgimento di enti privati, comprese le aziende fornitrici di tecnologie per l'illuminazione *smart*, attraverso partenariati pubblico-privati e contratti di rendimento energetico (EPC – *Energy Performance Contract*);

d) i protocolli tecnici e le specifiche per l'adozione delle tecnologie digitalizzate, inclusi sistemi LED, sensori di luminosità e sistemi di gestione remota;

e) le misure di sicurezza, interoperabilità e standardizzazione degli impianti di illuminazione;

f) le disposizioni finali e transitorie, per garantire un'implementazione graduale e omogenea delle nuove tecnologie.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni al fine di garantire il loro adeguamento agli sviluppi tecnologici e alle migliori pratiche in materia di illuminazione *smart* ed efficientamento energetico.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

